



# Per proteggere e promuovere le diversità culturali

Il 20 ottobre 2005 la Conferenza generale dell'Unesco, riunitasi a Parigi, ha approvato con 148 voti a favore, 2 contro (Usa e Israele) e 4 astenuti (Australia, Honduras, Nicaragua, Liberia), la *Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità culturali*. Il trauma subito l'indomani dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York ha portato in evidenza la necessità di promuovere a livello internazionale una visione del mondo che si contrapponesse alla diffidenza e al conflitto culturale tra i popoli e avesse come obiettivo comune la costruzione di una società globale pacifica, fondata sul rispetto reciproco e la tolleranza delle diversità.

Qui di seguito viene riportato il testo degli articoli 1 e 2 dove vengono espressi gli obiettivi e le linee direttrici.

## ““ ARTICOLO 1 - Obiettivi

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

- a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- b) creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda;
- c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;
- d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito dell'edificazione di ponti tra i popoli;
- e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale;
- f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di tale legame;
- g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e di senso;
- h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati



di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;

- i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune al fine in particolare di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

**La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.** ””

## 66 ARTICOLO 2 - Linee direttrici

### 1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, dell'informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o garantiti dal diritto internazionale.

### 2. Principio di sovranità

Gli Stati hanno, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

### 3. Principio della pari dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti a minoranze e quelle dei popoli autoctoni.

### 4. Principio di solidarietà e cooperazione internazionale

La cooperazione e la solidarietà internazionale dovrebbero permettere a tutti i paesi, in particolare a quelli in via di sviluppo, di creare e rafforzare i mezzi necessari alla propria espressione culturale, comprese le rispettive industrie culturali, siano esse nascenti o già funzionanti, a livello locale, nazionale e internazionale.

### 5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

### 6. Principio dello sviluppo sostenibile

La diversità culturale è una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione, la promozione e la conservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

### 7. Principio di accesso paritario

L'accesso paritario a una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e diffusione rappresentano elementi importanti per la valorizzazione della diversità culturale e incoraggiano la comprensione reciproca.

### 8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero fare in modo di promuovere adeguatamente l'apertura alle altre culture del mondo e di garantire la conformità di tali misure agli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione.

**L'IMPEGNO DEI VARI STATI che hanno ratificato la Convenzione** Gli Stati che hanno ratificato la *Convenzione* si impegnano a adottare tutte le misure necessarie per rendere effettiva la promozione e la protezione delle diverse culture presenti nel proprio territorio, in particolare quelle minoritarie e indigene a rischio di estinzione, nonché per assicurare la diffusione, all'interno del proprio territorio, di culture di altre tradizioni e popoli.

Questi stessi Stati devono realizzare azioni di sostegno dell'economia culturale (e specialmente delle industrie di "produzione" culturale non-profit, cioè quelle in cui i profitti non vengono distribuiti fra i membri, ma reinvestiti) anche attraverso la sensibilizzazione dei mass media (in particolare delle reti televisive pubbliche) affinché diffondano espressioni culturali differenti.

Per raggiungere questi scopi, è istituito un "Fondo internazionale per la diversità culturale" costituito da contributi volontari degli Stati aderenti alla *Convenzione*, da fondi destinati dall'Unesco, da donazioni di

singoli e di società comunque operanti nel mondo.

Gli Stati che sottoscrivono la *Convenzione* devono, ogni quattro anni, riferire, in un rapporto specifico, le azioni intraprese per la salvaguardia delle diversità culturali e la sua promozione; spetta a un Comitato intergovernativo, costituito da 18 rappresentanti degli Stati firmatari, non solo promuovere le azioni previste dalla *Convenzione*, ma anche vigilare affinché i singoli Stati operino in conformità con quanto previsto dalla *Convenzione* stessa. Per comprendere la portata e l'efficacia della *Convenzione*, molto dipenderà - come ovvio - da quanti e quali Stati la ratificheranno.

Infatti i principi in essa contenuti sono già propri di molte Costituzioni degli Stati europei e americani, e cominciano ad affacciarsi in Costituzioni di nuova generazione come quelle del Sud Africa, dell'Iraq, dell'Afghanistan, di alcune Repubbliche dell'Asia centrale e (dopo le recenti riforme) della Turchia.

Fino a ora gli Stati dove prevale una monocultura, come l'Iran, l'Arabia Saudita, il Pakistan, la Cina, la Corea del Nord e la Corea del Sud, non hanno ratificato Convenzioni dal contenuto simile, come, da ultimo, quella "per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile" siglata a Parigi il 17 ottobre 2003.

Con la ratifica del Parlamento del 31 gennaio 2007 l'Italia è diventata membro della *Convenzione* Unesco.

